

STATUTO

Art. 1. - Costituzione

1.1. E' costituita, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la

"FONDAZIONE GRIZZLY ONLUS"

1.2. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.

1.3. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora integrata in **"FONDAZIONE GRIZZLY ETS"** e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

1.4. La Fondazione ha sede legale in Grassobbio (BG). Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2. - Scopi e attività

2.1. La Fondazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza diretta e indiretta.

2.2. La Fondazione svolge le proprie finalità nell'ambito territoriale regionale.

2.3. La Fondazione persegue lo scopo di realizzare interventi finalizzati all'assistenza, alla cura ed al recupero di bambini, adolescenti e giovani che versano in condizioni di disagio psichico, fisico, emotivo, economico o familiare, sia esso congenito o sopravvenuto, permanente o temporaneo, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita, favorirne l'inserimento nel contesto sociale ed economico, valorizzarne lo sviluppo, la formazione scolastica e professionale, l'indipendenza morale e materiale, l'autostima e l'intelligenza.

2.4. La Fondazione potrà svolgere attività di beneficenza indiretta ai sensi del c. 2-bis, dell'art. 10, D.Lgs. n. 460/1997.

2.5. La Fondazione persegue le proprie finalità tramite:

. utilizzo di tecniche di intrattenimento e di sorriso terapia, per la quale la Fondazione fornisce adeguata formazione ai propri operatori, svolgendo l'attività a beneficio di persone svantaggiate che si trovino in contesti di disagio sociale o fisico, quali ospedali, case di cura, case famiglia,

carceri, centri di accoglienza e centri di riabilitazione

psico-fisica nonché mediante terapie di intrattenimento per malati in terapia domiciliare;

- . interventi ed attività, anche all'interno di istituti scolastici di ogni ordine e grado, miranti all'assistenza sociale e socio-sanitaria di minori svantaggiati in ragione di condizioni personali, familiari o sociali, anche con finalità di integrazione di minori di minoranze etniche;

- . acquistare di attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative nei reparti pediatrici, nelle carceri e in tutti quei luoghi in cui sono presenti minori in condizioni di svantaggio;

- . educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate.

2.6. Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari. In particolare, la Fondazione:

- . potrà attivare iniziative volte a gestire centri per la prevenzione, la cura, l'assistenza, il recupero e la reintegrazione di soggetti che si trovano in condizione di svantaggio sociale e psicofisico;

- . favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;

- . coordinare le proprie attività con altri Enti Non Profit e del Terzo settore, enti pubblici e privati che abbiano i medesimi fini istituzionali.

2.7. La Fondazione può svolgere occasionalmente le seguenti attività accessorie e strumentali a quelle istituzionali:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio dei minori, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

- b) la formazione e l'aggiornamento continuo di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano unicamente all'interno della Fondazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

- c) svolgere attività di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo dei minori disagiati;

- d) la raccolta fondi e/o contributi, nei termini di legge.

2.8. La fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse o ad esse strumentali, ai sensi del c. 5, dell'art. 10, D.Lgs. n. 460/1997.

La Fondazione, inoltre, può realizzare, gestire, affittare, locare, assumere la disponibilità a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per l'espletamento delle proprie attività, compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immo-

biliari, nonché richiedere sovvenzioni, mutui e finanziamenti, comunque salvo il rispetto delle condizioni e dei limiti di legge e regolamento vigenti.

2.9. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge, nei limiti previsti dal c. 6, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997.

2.10. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, quanto previsto dalle lettere a), c), h), i) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3. - Patrimonio

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di cui è stata dotata con l'atto di costituzione, di cui il presente statuto è parte integrante.

3.2. Il patrimonio è altresì formato:

a) da beni mobili ed immobili che divenissero eventualmente di proprietà della Fondazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;

d) da eventuali contributi erogati dall'Unione Europea, da organismi internazionali, dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

e) da contributi di eventuali prestazioni di servizi convenzionati;

f) da proventi delle cessioni di beni e servizi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle norme di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti;

g) da proventi di iniziative istituzionali finalizzate al proprio finanziamento, quali, a titolo esemplificativo, feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) le rendite e i proventi derivanti a qualunque titolo dal patrimonio, purché compatibili con le finalità della Fondazione;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale, purché compatibili con le finalità della Fondazione.

Per la realizzazione del suo scopo e il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione può acquistare o affittare beni

immobili o mobili di qualsiasi genere o natura.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione nel modo che ritiene più utile al conseguimento dei suoi fini.

Art. 4. - Esercizio finanziario

4.1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

4.2. Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

4.3. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

4.4. Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire in qualsiasi forma, anche in modo indiretto, gli utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

4.5. Con l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

4.6. Subordinatamente all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 ed alle condizioni dettate dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nonché ai limiti definiti dagli Enti competenti, la Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5. - Fondatore

5.1. E' fondatore la "GRIZZLY ITALIA S.P.A.".

5.2. Al fondatore sono riconosciuti i seguenti poteri:

- nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- nomina, revoca e sostituzione dei membri dell'Organo di Revisione e dei membri dell'Organo di Controllo;

- modifica dello Statuto;

- scioglimento della Fondazione;

- ispezione, controllo e consultazione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri tutti e dei documenti tutti relativi all'amministrazione della fondazione.

5.3. Qualora il Fondatore addivenga per qualsiasi motivo al proprio scioglimento ovvero proceda ad aggregarsi ad altri soggetti, esso designerà i soggetti od il soggetto destinato ad esercitare le prerogative ad esso medesimo spettanti ai sensi del presente Statuto.

5.4. Tutte le prerogative ed i poteri di cui sopra sono da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata come di seguito indicato:

- al soggetto nominato, revocato o sostituito, al domicilio da questi indicato e/o risultante da annotazione posta sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, all'organo amministrativo, per il caso di nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- al soggetto nominato, revocato o sostituito, al domicilio da questi indicato e/o risultante da annotazione posta sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione o dell'Organo di Controllo e, per conoscenza, all'organo di revisione o di controllo, se collegiale, o all'organo amministrativo, in caso di revisione o organo di controllo monocratico, per il caso di nomina, revoca e sostituzione dei membri dell'Organo di Revisione Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo;

- all'organo amministrativo, per il caso di modifica nello Statuto, di scioglimento della Fondazione e di designazione del o dei soggetti destinati ad esercitare le prerogative riservate al fondatore per il caso di suo scioglimento o aggregazione ad altro soggetto.

Art. 6. - Organi della Fondazione

6.1. Sono organi della Fondazione:

a. il Consiglio di Amministrazione;

b. il Presidente;

c. il Segretario Generale;

d. il Tesoriere;

e. L'Organo di Revisione e l'Organo di controllo ai sensi dei successivi art. 11 e 11 bis.

6.2. A chiunque rivesta cariche sociali ad eccezione di quelle di cui i punti a, b, c e d del precedente comma 1, possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque nei limiti del c. 6, dell'art. 10, D.Lgs. 460/97, fino alla sua applicazione e, successivamente, non superiori

a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7. - Consiglio di Amministrazione

7.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da 3 a 9 membri.

7.2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

7.3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, per la prima volta, all'atto di costituzione della Fondazione e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

7.4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio d'Amministrazione resta in carica con i consiglieri superstiti, fatto salvo il numero minimo di consiglieri di cui sopra, salvo che i superstiti preferiscano cooptare nuovi membri, i quali resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di quelli cessati e purché, sul numero complessivo dei consiglieri, i cooptati siano in numero minore rispetto ai nominati.

Ove non venga rispettata la proporzione di cui sopra, i consiglieri superstiti ovvero, in caso di loro inerzia o impedimento, l'organo di controllo, dovranno immediatamente procedere alla formale richiesta di nomina di un nuovo organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata inviata al Fondatore.

7.5. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazione ed il patrimonio della stessa;
- c) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- d) nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente;
- e) approva il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione;
- f) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;
- g) verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento;

h) delega, ove opportuno, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;

i) delibera sulla necessità di avvalersi di dipendenti, collaboratori o consulenti e ne fissa l'eventuale compenso;

j) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro Organo;

k) delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi della Fondazione;

l) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

m) delibera in merito al compenso da attribuire all'Organo di Revisione e all'Organo di controllo e Revisore Legale dei conti;

n) una volta che sia stato deliberato, dal Fondatore, lo scioglimento della Fondazione, deliberare la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 17;

o) approvare il Regolamento di Missione della Fondazione e qualsiasi altro regolamento che ritenga necessario o opportuno in relazione all'attività della stessa.

7.6. Allo scopo di supportare il Consiglio di Amministrazione nel perseguimento delle finalità istituzionali di cui sopra, potranno essere istituiti una serie di Comitati tecnici consultivi la cui funzione, costituzione, composizione e funzionamento saranno disciplinati da apposito Regolamento di Missione emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati dal medesimo Regolamento di Missione.

Art. 8. - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede della Fondazione o in altro luogo ritenuto idoneo, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno, dietro convocazione effettuata almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza con avviso scritto recante l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

In caso di inerzia o impedimento del Presidente, la riunione può essere convocata dall'Organo di Revisione e dall'Organo di controllo o, in subordine, da altro membro del Consiglio.

Ai fini della regolarità della convocazione, è ammesso ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta comunicazione della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio italiano. Esso può con-

testualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata anche il giorno successivo alla prima convocazione.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri e di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

8.2. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.3. La riunione è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente, ovvero dalla persona designata dall'adunanza stessa.

8.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.5. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie delle Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

Art. 9. - Presidente

9.1. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità.

9.2. Il Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

9.3. Al Presidente spetta la direzione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, accertarne la regolare convocazione e costituzione, verificare l'identità dei presenti, rilevare i risultati delle votazioni, curare la redazione dei relativi verbali, che sono sottoscritti da lui e dal segreta-

rio generale, e provvedere alla loro conservazione agli atti della Fondazione mediante la loro iscrizione nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

9.4. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sorveglia altresì il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che si rendesse opportuno, riferendone nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

9.5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato, o dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

Art. 10. - Segretario Generale e Tesoriere

10.1. Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

10.2. Il Segretario ove nominato, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

10.3. Il Tesoriere sovrintende la contabilità e la conservazione delle scritture contabili, tiene la cassa della Fondazione, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio di Amministrazione, predispone i bilanci preventivo e consuntivo perché siano sottoposti al Consiglio di Amministrazione, partecipa su richiesta del Consiglio di Amministrazione alle sue riunioni, con funzione consultiva e di relazione contabile circa i singoli progetti ed iniziative.

Art. 11. - L'Organo di Revisione

11.1. L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Fondatore.

11.2. I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dal Fondatore.

11.3. I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

11.4. L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 bis. - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

Una volta che la Fondazione sarà iscritta al Registro Unico del Terzo settore, il precedente articolo 11si intenderà so-

stituito dal presente articolo 11bis.

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 sarà nominato l'organo di controllo.

2. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Fondatore e quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12. - Risoluzione controversie

12.1. Eventuali controversie tra Fondazione, fondatore e organi della Fondazione sono sottoposte in prima istanza al Consiglio di Amministrazione, che provvede ad un tentativo di conciliazione.

12.2. Fatto salvo il diritto ad adire l'Autorità Giudiziaria, secondo legge, o qualora il Consiglio stesso sia parte in causa, le controversie saranno sottoposte ad un organismo di mediazione accreditato ai sensi di legge, perché esperisca un tentativo di conciliazione, organismo che sarà scelto dal Consiglio di Amministrazione ovvero, se questi fosse parte in causa, volta per volta dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Fondazione su istanza della parte più sollecitata.

12.3. Il ricorso alla presente clausola di conciliazione deve essere segnalata alla controparte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13. - Devoluzione del patrimonio

13.1. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, sentito il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 10, comma 1) lettera f) del D.Lgs. 460/1997, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

17.2. Con l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate dai Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14. - Norme Transitorie e di rinvio

14.1. Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 460/97, resteranno in vigore sino all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017, decorreranno solo a seguito dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 460/97, sino a quando resterà in vigore, e successivamente, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e di altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Marchesi Antonio

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)